



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

* * *

Parere n. 61 del 12 ottobre 2020

Progetto:	<p><i>Parere Tecnico</i></p> <p>Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) – prescrizione 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis)</p> <p>ID n. 90/10728</p>
Proponente:	<p>ArcelorMittal Italia</p>

ID n. 90/10728 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) - prescrizione 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis)

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- l’art.5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

RICHIAMATI

- l’art. 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013, nonché (per quanto non in contrasto con tale decreto legge) gli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, ai fini della disamina dell’istanza in oggetto, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPCM 29.09.2017 dai Commissari straordinari per l’ILVA in A.S., e in particolare al fine dell’assunzione di determinazioni in merito alla richiesta modifica;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.M. 212 del 29.09.2020 assunto all’esito della conferenza dei servizi del 25.09.2020, che dispone come “*qualunque determinazione in ordine al differimento del termine in esame, da contenere nei limiti resi strettamente necessari dalle sopravvenienze indicate, non possa comunque essere adottata se non previa adeguata valutazione dei relativi effetti sull’inquinamento dell’area e dei rischi sanitari eventualmente connessi*”;

PREMESSO che:

- con nota prot. CS/042020/002 (prot. MATTM/27953) del 21/04/2020, i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., come richiesto dalla società ArcelorMittal Italia S.p.A, con nota del 17 aprile 2020, prot. Dir. 180/2020, rilevando la presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, hanno presentato l’istanza per l’attivazione della Conferenza di Servizi per l’approvazione delle modifiche dei cronoprogrammi relativi alle prescrizioni n. 6 (Chiusura nastri trasportatori); n. UA11 (Scarichi parziali industriali); n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale); n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d’altoforno e polverino d’altoforno); n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis);
- il Decreto del Ministro n. 115/2020 del 29 maggio 2020 esitato a seguito dell’apposita Conferenza di servizi, sulla base di parere reso dalla CTVA, ha differito di 4 mesi il termine del 31 maggio 2020 previsto per l’attuazione della prescrizione n. 6 “Chiusura nastri trasportatori” del DPCM del 29

settembre 2017, nel rispetto di specifiche misure atte prevenire e mitigare la dispersione di polveri, con l'obiettivo di consentire alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori volti alla "puntuale valutazione e adozione di tutte le misure idonee a garantire il completamento, nei tempi tecnici strettamente necessari, dell'adempimento della prescrizione n. 6 in condizioni di massima sicurezza ambientale e sanitaria", rinviando ogni determinazione all'esito di tali approfondimenti

- con note CS/062020/015 (prot. MATTM/44051 del 12 giugno) del 11/06/2020 i Commissari straordinari, su richiesta della società ArcelorMittal Italia S.p.A., hanno trasmesso la nota prot. DIR. 264/2020 del 10/6/2020 con cui viene inviato un aggiornamento sullo stato dell'arte della documentazione relativa alle varie richieste di differimento del termine di attuazione delle altre prescrizioni oggetto dell'istanza del 21 aprile 2020;
- con nota del 30 luglio 2020, protocollo n. CS/072020/029, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/59859, i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso il II aggiornamento in merito allo stato dei cantieri, successivamente aggiornato mensilmente;
- con nota Dir376/2020 del 12/08/2020 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13" - Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017 presentata in data 21.04.2020 con nota dei Commissari ILVA in A.S. CS/042020/002 e nota AMI Dir.180/2020 del 17.04.2020 – Prescrizioni 6, UA11, UP2, UP3 e 16.m)-42-49", pervenuta per il tramite dei Commissari straordinari con nota del 18/08/2020, prot. n. CS/082020/009 (acquisita il 19/08/2020, al prot. n. MATTM/64937), il gestore ha inviato documentazione in merito;
- con parere n. 1 del 4 settembre 2020 CTVA spedito il 7 settembre 2020 protocollo n. CTVA/2706, le cui valutazioni hanno supportato l'emissione del D.M. 212 del 19.9.2020 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS si è espressa in merito al potenziale impatto ambientale connesso alla proroga dei tempi richiesta per il completamento della prescrizione n. 6 "Chiusura nastri trasportatori";
- con nota prot. MATTM 72980 del 18/09/2020 la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (nel seguito la Direzione) ha sottoposto anche alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (nel seguito la Commissione) le ulteriori richieste di proroga formulate con nota CS/042020/002 del 21/4/2020 e relative alle prescrizioni n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis), n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29/09/2017" presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria agli atti;

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto:
 - **la valutazione del potenziale impatto ambientale** connesso alla **proroga richiesta** dei tempi di completamento delle **Prescrizioni n. 16.m)-42-49** del DPCM 14.03.2014, confermata dal DPCM del 29.09.2017, Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis, il quale fissa come termine ultimo per la realizzazione degli interventi al **31 dicembre 2020**;
 - le Prescrizioni n. 16.m)-42-49 prevedono che il gestore realizzi gli interventi di seguito riportati:

- costruzione **nuova doccia 4 bis** per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;
 - rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm³ al camino E424, anche attraverso l'installazione di **filtro a maniche**;
 - installazione **sistema di controllo della pressione** dei singoli forni denominato SOPRECO;
 - miglioramento del **sistema di aspirazione** allo sfornamento come da progetto riportato;
- nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.l'esame demandato alla Sottocommissione CTVA viene effettuato sulla base della documentazione della procedura, e segnatamente da ultimo con particolare riguardo a quella inviata con nota prot. MATTM 72980 del 18/09/2020, tra cui la seguente:
- Nota Dir376/2020 del 12/08/2020
 - Allegato 1: comunicazione del 19 marzo 2020 del fornitore Paul Wurth
 - Allegato 2: Cronoprogrammi di attuazione della prescrizione 16.m)-42-49
 - Cronoprogramma realizzazione del nuovo filtro a tessuto per la batteria 7-8 (filtro camino 4)
 - Cronoprogramma realizzazione della nuova doccia di spegnimento coke n. 4bis
 - Cronoprogramma realizzazione del nuovo sistema di regolazione della pressione ai singoli forni delle batterie n. 7-8 denominato SOPRECO
 - Cronoprogramma realizzazione del nuovo sistema di aspirazione e filtrazione allo sfornamento per le batterie n. 7-8
 - Allegato 3: Studio per la valutazione dei potenziali impatti ambientali associati alle prescrizioni legate alle batterie di cokefazione 7 – 8 del DPCM del 29/9/2017 (Prescrizioni n. 16.m-42-49) - Stabilimento di Taranto. Agosto 2020. Progetto No. 0514365
 - Allegato 9: Studio modellistico fluido dinamico (CFD) per la valutazione dell'impatto di polveri associato alle prescrizioni legate alle batterie di cokefazione 7 – 8 del DPCM del 29/9/2017 - Stabilimento di Taranto. Agosto 2020. Progetto No. 0514365

CONSIDERATO che

- Il DM 132 del 30/6/2020 ha confermato che - anche in presenza della ricorrenza di cause di ritardo non imputabili alla proponente dipendenti dall'emergenza sanitaria legata al Covid19, per cui la normativa vigente ha disposto un periodo di sospensione di 82 giorni - "qualunque determinazione in ordine al differimento del termine in esame, da contenere nei limiti resi strettamente necessari dalle sopravvenienze indicate, non possa comunque essere adottata se non previa adeguata valutazione dei relativi effetti sull'inquinamento dell'area e dei rischi sanitari eventualmente connessi", e ciò in osservanza ai principi di precauzione e prevenzione, nonché di proporzionalità;

PRESO ATTO che

- la richiesta di proroga è stata motivata dal gestore con riferimento alla presenza di ritardi relativi all'adempimento delle prescrizioni 16.m)-42-49 riconducibili all'emergenza Covid19 ed in particolare al sopravvenire di asserite gravi difficoltà di esecuzione e ritardi nella progressione delle attività dichiarati da alcuni fornitori, tra cui Paul Wurth, incaricato tra l'altro dei lavori relativi al rifacimento della doccia 4 bis ed all'installazione del dispositivo SOPRECO, e sub-fornitori;
- Le prescrizioni 16.m)-42-49 si riferiscono all'insieme di prescrizioni aventi per oggetto gli interventi relativi alle batterie di cokefazione del DPCM 14.03.2014, confermati dal DPCM del 29.09.2017

- Il DPCM del 29.09.2017 autorizza il gestore alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 3 alla domanda di AIA, finalizzato alla installazione, presso tutte le batterie di
- cokefazione, del sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;
- l'Allegato 2 - Cronoprogrammi di attuazione della prescrizione 16.m)-42-49 riporta lo stato
 - o Cronoprogramma realizzazione del nuovo filtro a tessuto per la batteria 7-8 (filtro camino 4)
 - Stato di avanzamento Filtro Camino 4 - Inizio 15/09/2020 Fine prevista 31/05/2021 (Montaggio fine 31/12/2020)
 - o Cronoprogramma realizzazione della nuova doccia di spegnimento coke n. 4bis
 - Stato di avanzamento Totale 48%- Inizio 02/06/2018 Fine prevista 31/01/2021
 - Stato di avanzamento Procurement: 70%
 - Stato di avanzamento Montaggi: 33%
 - o Cronoprogramma realizzazione del nuovo sistema di regolazione della pressione ai singoli forni delle batterie n. 7-8 denominato SOPRECO
 - Stato di avanzamento SOPRECO - Inizio 01/10/2019 Fine prevista 31/05/2021
 - o Cronoprogramma realizzazione del nuovo sistema di aspirazione e filtrazione allo sfornamento per le batterie n. 7-8
 - Stato di avanzamento Montaggi Batterie- Inizio 01/07/2020 Fine prevista 31/05/2021
- relativamente all'intervento di realizzazione del nuovo filtro a tessuto per la batteria 7-8 (filtro camino 4), il gestore dichiara che il fornitore prevede un termine delle attività realizzative entro il 31.12.2020;
- l'Allegato 3 - Studio per la valutazione dei potenziali impatti ambientali associati alle prescrizioni legate alle batterie di cokefazione 7 – 8 (Prescrizioni n. 16.m-42-49) volto a valutare gli effetti ambientali derivanti dal posponimento del termine delle prescrizioni 16.m-42-49 al 31 maggio 2021 è stato predisposto considerando la **matrice atmosfera**;
- **l'impatto in atmosfera**, su base annuale, delle emissioni di polveri generate su base annuale dalle sorgenti diffuse calde e dalle sorgenti convogliate oggetto dagli interventi di mitigazione ambientale associate alle prescrizioni 16.m-42-49 è stato valutato attraverso un modello di dispersione Lagrangiano a particelle a partire dai dati meteorologici del dataset MINNI (Modello Integrato Nazionale per la Negoziazione Internazionale) per l'anno 2007;
- lo studio modellistico è stato predisposto con lo scopo di valutare le differenze in termini di emissioni e di dispersioni in atmosfera delle polveri generate su base annuale dalle sorgenti diffuse calde e dalle sorgenti convogliate oggetto dagli interventi di mitigazione ambientale per i due seguenti scenari:
 - o (Scenario 1) scenario come da cronoprogramma originario, ovvero con completamento degli interventi previsti dalle Prescrizioni n. 16.m)-42-49, entro il 31 dicembre 2020;
 - o (Scenario 2) scenario operativo, ovvero con completamento degli interventi previsti dalle Prescrizioni n. 16.m)-42-49, entro il 31 maggio 2021;
- La simulazione ha considerato le emissioni di polveri generate dalle sorgenti dell'impianto oggetto delle Prescrizioni 16m)-42-49, ovvero:
 - o Le sorgenti diffuse calde associate alle batterie di cokefazione 7-8, ossia lo sfornamento coke e lo spegnimento coke;
 - o Le emissioni convogliate associate alle batterie di cokefazione 7-8, ossia i camini E424 (cokefazione) ed E436 (sfornamento).

- i risultati dello studio modellistico effettuato sono stati riportati in forma di mappe di isoconcentrazione con riferimento agli indicatori di impatto in prossimità del suolo per le frazioni granulometriche PM10 e PM2.5 di polveri generate dal complesso delle emissioni considerate nelle simulazioni, ovvero le emissioni da sorgenti diffuse calde e sorgenti convogliate oggetto delle Prescrizioni 16.m)-42-49.
- in entrambi gli scenari analizzati, i risultati riportati per PM10 e PM2.5 risultano gli stessi sia come aree interessate che come concentrazioni e ampiamente inferiori ai rispettivi limiti previsti dal D.Lgs. 155/2010;
- risultano presenti strutture di copertura dei parchi minerali e fossili, che si collocano tra lo stabilimento ed il centro abitato che sono considerate “ostacolo alla diffusione delle polveri” di cui il modello non tiene conto;
- con Nota Dir376/2020 del 12/08/2020, il gestore evidenzia che la differenza tra le attuali emissioni derivanti dalle attività produttive delle Batterie n. 7-8 e quelle che si avrebbero a prescrizioni 16.m)-42-49 completate è praticamente nulla” e “gli effetti ambientali delle prescrizioni sono, in sostanza, già stati raggiunti anche grazie alle attuali modalità di gestione degli impianti”;
- con Nota Proroghe richieste da ArcelorMittal Italia S.p.A. nella nota dir. 376 del 12/08/2020 per interventi previsti dal piano ambientale del 17 agosto 2020 relativa alla Nota AMI DIR. 376/2020, Ilva in A.S. rileva che “sarebbe utile che le valutazioni della prescrizione 16.m)-42-49 del DPCM 14/03/2014 (Batterie n.7-8 e doccia 4bis) possano essere estese ad altri inquinanti tipici della cokeria, quali ad esempio IPA e benzene, contemplati nella citata procedura n.1 del “Piano di Monitoraggio e Controllo di luglio 2016” approvata dalle autorità e richiamata all’articolo 4, comma 1 del DPCM 29/09/2017”;

RILEVATO che

- alla Commissione non è stata resa disponibile tuttora possibile la possibilità di condurre un esame cumulativo delle ulteriori istanze di differimento delle altre prescrizioni del Piano, tale da consentire una valutazione complessiva degli impatti ambientali e dei rischi sanitari generati dalle stesse unitariamente considerate;
- il Cronoprogramma non riporta ingenti ritardi rispetto alla scadenza delle prescrizioni, evidenziando ad esempio uno stato di avanzamento pari al 48% degli interventi relativi alla nuova doccia di spegnimento coke n. 4bis con il Procurement terminato al 70% ed una previsione di terminare le attività realizzative del nuovo filtro a tessuto per la batteria 7-8 (filtro camino 4) entro il 31/12/2020;
- quanto agli aspetti di natura ambientale da valutarsi nella predetta cornice si osserva che:
 - maggiori tempi di proroga rispetto all’attuazione degli interventi prescritti comportano inevitabilmente un prolungamento nel tempo dell’impatto ambientale;
 - dall’esame della documentazione messa a disposizione, non si evince alcuna valutazione né di alternative, né di misure addizionali di mitigazione della diffusione di polveri da mettere in atto per limitare gli impatti legati all’aggiornamento del Cronoprogramma che dimostrino l’azione di un approccio cautelativo o la rispondenza al principio di precauzione;
 - In termini di emissioni diffuse in atmosfera:
 - o sono fatte salve le valutazioni sul modello di dispersione atmosferica utilizzato (programma Swift per la ricostruzione diagnostica dei campi di vento su terreno complesso; codice SurfPro 3 per la ricostruzione dei campi di turbolenza, modello di dispersione lagrangiano a particelle SPRAY 3.1.), equivalente a quello impiegato per valutare gli effetti ambientali negativi derivanti dall’aggiornamento del cronoprogramma degli interventi di cui alla prescrizione UA6 (chiusura nastri trasportatori), rese con il parere 2374 approvato

- nell'assemblea sottocommissione VIA n. 1 del 28/7/2020 della Commissione e le successive valutazioni sull'approfondimento dello studio modellistico (Studio modellistico fluido dinamico, CFD) rese con il parere n.16 approvato nell'assemblea sottocommissione VIA n. 3 del 4/9/2020 (tra cui la non valutazione di possibili effetti negativi dovuti a fenomeni modificatori e perturbatori dei flussi di ventilazione, la non quantificazione dei contributi delle diverse emissioni cumulate dell'impianto);
- l'assunto effetto barriera delle strutture di copertura dei parchi minerali e fossili, che si collocano tra lo stabilimento ed il centro abitato, anche se non incluso nel modello, non è suffragato da valutazioni che tengano conto anche di possibili effetti negativi dovuti a fenomeni modificatori e perturbatori dei flussi di ventilazione che potrebbero influenzare la diffusione di eventuali polveri proveniente dallo stabilimento a causa della movimentazione dei materiali;
 - per le ragioni evidenziate, allo stato degli atti e sulla base di quanto messo a disposizione della Commissione, con salvezza di analisi e successivo aggiornamento del parere anche sulla base di altri elementi istruttori allo stato non noti a cura di ISPRA e degli altri enti e agenzie, che venissero resi disponibili anche in vista o all'interno della CdS,

La Sottocommissione VIA

su proposta del Gruppo Istruttore 7, dopo ampia discussione, per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare per i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

Dall'esame della documentazione prodotta da AMI si rileva che rispetto all'aggiornamento del cronoprogramma delle attività relativamente alla valutazione del potenziale impatto ambientale connesso alla proroga richiesta dei tempi di completamento delle Prescrizioni n. 16.m)-42-49 del DPCM 14.03.2014, confermate dal DPCM del 29.09.2017, Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis, il quale fissa come termine ultimo per la realizzazione degli interventi al 31 dicembre 2020, l'ipotesi di posponimento del termine della Prescrizioni n. 16.m)-42-49 al 31 maggio 2021 è fonte di potenziali impatti negativi in termini di emissioni diffuse e convogliate in atmosfera.

Per quanto sopra non si ritiene accoglibile la proroga richiesta, al netto del periodo di sospensione normativa dovuta alla emergenza epidemiologica da COVID-19.